

.COMUNE DI MARCEDUSA
PROVINCIA DI CATANZARO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2	OGGETTO: Parere Nota di aggiornamento DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO- Periodo 2024-2026 (ART 170 Comma 1, D.Lgs. n.267/2000) Presentazione (comuni sotto i 2000 abitanti).
Data 27.02.2024	
Prot.693 del 27/02/2024	

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06.02.2024 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune Marcedusa (CZ) per gli anni 2024-2025-2026;
- Vista la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2024", approvata con la delibera di Giunta Comunale n.8 del 06.02.2024 per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo revisore con mail del 09/02/2024, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 06/02/2024, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Marcedusa per gli anni 2024-2026;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 28/07/2023, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Marcedusa per gli anni 2024-2026;

Tenuto conto che:

a) l'art. 170 del d.lgs. 267/2000, indica:

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

b) il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 ha modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n.4/1 del D.Lgs 118/2011 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP Semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011 prevedendo un'ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Tenuto conto che questo ente, avendo popolazione inferiore a 2000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 4/1 punto 8.4.1;

- Che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: o il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; o non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

- Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

- Lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- La nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio.
- In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato 2019/2024, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 06/06/2019, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) l'adozione e l'inserimento quale parte integrante del DUP degli strumenti obbligatori di programmazione di settore che seguito si elencano:
 - 1) **Programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici**, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
 - 2) **Programmazione del fabbisogno del personale** di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
 - 3) **Programmazione biennale di forniture e servizi** di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 - 4) **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa** di cui all'art. 16, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
 - 5) **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**
 - 6) **Altri documenti di Programmazione**

- Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.9 del 06/02/2024;

- Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione;
- Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

In ordine alla deliberazione suddetta, prendendo atto del rispetto della forma del DUP 2024/2026 al disposto normativo e rispetto alla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Marcedusa ,27.02.2024

L'organo di revisione
Dott. Vincenzo Riolo

